



DELIBERAZIONE

n. 1097

del 18-6-2021

O G G E T T O

Definizione favorevole del procedimento penale RGNR 4883/2014 avanti al Tribunale di Vicenza nei confronti del dipendente C.V.
Autorizzazione al rimborso delle spese legali.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1278

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 05.02.2021 è passata in giudicato la sentenza n. 374/2020, depositata il 21.12.2020, pronunciata dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Vicenza ai sensi dell'art. 442 c.p.p. a conclusione del procedimento penale R.G.N.R. n. 4883/2014, avviato nei confronti del dipendente dott. C.V., imputato inizialmente del reato di cui agli artt.li 590, comma 1 e 2, e 583, comma 1, c.p. e successivamente del reato di cui all'art. 589 c.p., in relazione alle lesioni colpose aggravate (prima) e al decesso (poi) della sig.ra M.F., causati da una presunta errata gestione di parto cesareo nel maggio del 2011.

La sentenza sopra emarginata ha disposto l'assoluzione dell'imputato “*perché il fatto non costituisce reato*” ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p..

In occasione dell'apertura del procedimento penale, il dipendente dott. C.V. ha presentato istanza di patrocinio legale ai sensi dell'allora vigente art. 25 del CCNL 08.06.2000 dell'Area della dirigenza medica e veterinaria (ora sostituito dall'art. 67 del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità), acquisita al prot. n. 15154 del 04.03.2015, e si è avvalso della facoltà riconosciuta dal medesimo CCNL di farsi assistere da un difensore di fiducia, individuato nell'avv. Piero Pignata del foro di Treviso.

La normativa contrattuale in questione stabilisce che nel caso di conclusione favorevole del procedimento, al dipendente che abbia scelto un legale di sua esclusiva fiducia sono rimborsate le spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a carico dell'Azienda, nel caso in cui il dipendente avesse scelto il legale fiduciario aziendale; nello specifico, il suddetto limite coincide con i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014.

All'epoca dei fatti l'ex ULSS n. 6 (ora ULSS n. 8) vantava una polizza RCT/RCO n. INC 20000010013 offerta dalla Compagnia LIG Insurance S.A. di Bucarest per il biennio 2014-2015, contenente un'appendice che prevedeva il pagamento delle spese legali per la difesa dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali connessi con l'esercizio delle attività istituzionali, entro il limite annuo di Euro 30.000,00.

La citata Compagnia, alla quale era stata regolarmente denunciata l'apertura del procedimento penale sopra emarginato e che inizialmente si era impegnata ad assumere gli oneri connessi alla difesa tecnica del dipendente (mail in data 04.03.2015 agli atti), ha rappresentato successivamente, con diverse comunicazioni agli atti della UOC Affari Generali, che in ragione delle vertenze giudiziarie in cui era coinvolta in Romania (procedura fallimentare attivata dall'Autorità di Vigilanza rumena e provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa disposta dalla medesima Autorità), era nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte con il contratto assicurativo e di effettuare pagamenti; il provvedimento interdittivo dell'esercizio dell'attività assicurativa è stato confermato in via definitiva dalla Corte di Cassazione rumena con decisione n. 3080 dell'01.07.2020.

Attesa la positiva definizione del procedimento, il dipendente C.V. ha presentato all'Ente istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio (acquisita al prot. n. 57870 del 31.05.2021), allegando copia del pagamento effettuato dal medesimo in favore dell'avv. Piero Pignata per complessivi euro 8.875,28, importo che contempla sia le attività svolte dal difensore nell'ambito del procedimento iniziale per lesioni colpose aggravate nei confronti della sig.ra M.L., sia di quelle rese

in relazione al successivo procedimento per omicidio colposo (avviato quando è intervenuto il decesso della paziente), nel quale il primo è confluito.

Ha dato, altresì evidenza di aver sostenuto una spesa pari ad euro 1.220,00 per l'attività resa in suo favore dal prof. Ezio Vincenti in qualità di consulente tecnico specialista in anestesia e rianimazione e di un'ulteriore spesa pari ad Euro 1.459,12 per l'attività svolta da un secondo difensore, non indicato nell'istanza di patrocinio legale presentata all'Azienda nel 2015.

Ai sensi della disciplina di cui all'art. 67 del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità (che ha sostituito l'art. 25 del CCNL 08.06.2000 dell'Area della dirigenza medica e veterinaria), nonché del Regolamento aziendale in materia approvato con deliberazione n. 378 del 20.06.2014, sussistono i presupposti per il rimborso dei costi sostenuti per l'assistenza legale del dott. C.V., nei limiti dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per un importo complessivo pari ad euro 8.875,28, nonché dei costi sostenuti per l'attività del consulente tecnico di parte, pari ad euro 1.220,00; nulla può essere rimborsato in relazione agli ulteriori costi documentati, in quanto relativi ad attività non previamente concordata con l'Ente.

L'Azienda, in forza del citato articolo 67 del CCNL 19.12.2019, è soggetto obbligato, in virtù del rapporto di impiego esistente, nei confronti del dipendente coinvolto nel procedimento penale e assolto da ogni addebito e non può invocare l'inadempimento del terzo (la Compagnia assicuratrice) per sottrarsi all'obbligo contrattuale di tenere indenne il lavoratore dalle spese sostenute per la sua difesa, operando i due rapporti giuridici facenti capo all'ULSS (quello nascente dal contratto di lavoro e quello che si fonda sul contratto di assicurazione) su piani distinti.

Per tali motivi, alla luce dell'inattività della Compagnia assicuratrice LIG Insurance S.A. rispetto agli obblighi contrattuali nascenti dalla polizza a suo tempo stipulata con l'ex ULSS n. 6 (ora ULSS n. 8), appare necessario procedere, in applicazione della menzionata disciplina contrattuale, al rimborso delle spese legali in favore del citato dipendente per un importo pari ad euro 10.095,28, tenendo indenne lo stesso dagli oneri in questione e chiedendo successivamente alla Compagnia il rimborso di quanto corrisposto, in forza dell'appendice della polizza RCT/RCO n. INC 20000010013.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1) di prendere atto della sentenza n. 374/2020, depositata il 21.12.2020, pronunciata dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Vicenza a conclusione del procedimento penale R.G.N.R. n. 4883/2014, avviato nei confronti del dipendente dott. C.V.;
- 2) di autorizzare il rimborso al citato dipendente C.V. delle spese di difesa, pari a complessivi euro 10.095,28, relativi all'attività svolta in favore del medesimo dall'avv. Paolo Pignata del foro di

Treviso e dal prof. Ezio Vincenti in qualità di consulente tecnico di parte, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario 2021, conto 55.07.2019 (“Consulenze legali”);

- 3) di incaricare l’UOC Affari Generali della richiesta di rimborso nei confronti della Compagnia LIG Insurance S.A. di Bucarest di quanto corrisposto ai sensi del punto 2);
- 4) di pubblicare il presente provvedimento all’albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 19-6-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 19-6-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
